

Prot. n. 7161/C23

Alessandria, 29 settembre 2016

A tutti i docenti

Oggetto: Divieto di assunzione bevande alcoliche per i docenti

Premesso che:

1. L'Art. 15 comma 1 della Legge 30 marzo 2001 n. 125 ha previsto che: *"Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche."*
Aggiunge il comma 2. *"Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente..."*
2. Dopo 5 anni l'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 ha individuato tra le attività lavorative ad elevato rischio infortuni di cui all'art. 15 della Legge 30 marzo 2001 n. 125 l'*"attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado"* (punto 6 dell'allegato 1).
3. Successivamente L'art.41, comma, 4bis del decreto legislativo 19 aprile 2008 n. 81 novellato con il D.lgs 106/09 ha statuito che: *"Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza."* Tale obbligo di Legge è tutt'oggi disatteso dalle regioni a distanza di quasi 7 anni.
4. Nelle more di quanto stabilito dal punto precedente, la giunta regionale della regione Piemonte il 22 ottobre 2012 (n. 21-4814) ha adottato l'*"Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenze nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi."* successivamente revocata da un nuovo atto del 26 ottobre 2015 (n. 29-2328) avente simile contenuto.
5. Il Ministero della Salute, nella totale inerzia delle regioni, lo scorso 20 ottobre 2015 ha predisposto e sottoposto specifico e dettagliato schema di accordo alla Conferenza Stato-regioni al fine di ottemperare quanto previsto al precedente punto 3. Da tale schema si evince che nell'allegato A che individua le attività che comportano un *elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei lavoratori e dei terzi* l'attività di insegnamento non è più inclusa, tuttavia la Conferenza Stato-regioni a distanza di 1 anno non ha ancora inspiegabilmente recepito e fatto proprio tale accordo.
6. Infine si ricorda che l'art. 6, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 prevede: *"Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti."*

Pertanto con la presente Vi informiamo che il Vostro nominativo, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa, è stato inserito nell'elenco dei lavoratori, comunicato al Medico Competente Aziendale, che possono essere sottoposti ai controlli sanitari specifici volti ad accertare l'assenza di condizioni di alcool-dipendenza. Si sottolinea inoltre il divieto assoluto di somministrazione e di assunzione di bevande

alcoliche durante il lavoro, si precisa che il tasso alcolico dei lavoratori in oggetto dovrà essere, durante il servizio, pari a 0,0 (zero/virgola/zero). Quindi per ottenere tale risultato sarà opportuno astenersi dall'assunzione bevande alcoliche anche prima di entrare in servizio, compresa la pausa pranzo nel caso di attività pomeridiane.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Elena Dealessi
(per la pubblicazione sul sito istituzionale la firma
è omessa ai sensi dell'art.3 Dlgs 39/93)